



AXA Fondazione 1e

Previdenza professionale

## **Disposizioni generali relative al contratto d'affiliazione (DGCA)**

AXA Fondazione 1e, Winterthur

(Edizione 2025)

**Qual è l'ente previdenziale?**

**1**

L'ente previdenziale è AXA Fondazione 1e, Winterthur.

La Fondazione assicura esclusivamente le componenti di salario che superano di una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'art. 8 cpv. 1 LPP e offre unicamente piani previdenziali con strategie d'investimento diverse (art. 1e OPP 2).

Si tratta di un istituto di previdenza semiautonoma che amministra, sotto la propria responsabilità, il patrimonio di previdenza.

La Fondazione ha stipulato con AXA Vita SA un contratto di assicurazione collettiva per la riassicurazione dei rischi attuariali di decesso e invalidità.

La Fondazione gestisce una cassa di previdenza distinta per ogni datore di lavoro.

**Qual è la società gerente?**

**2**

La società gerente della Fondazione è AXA Vita SA.

Le comunicazioni emesse da AXA Vita SA valgono anche come comunicazioni della Fondazione.

**Cos'è la commissione di previdenza?**

**3**

La commissione di previdenza (CP) è l'organo responsabile della cassa di previdenza. È composta da almeno 2 membri. I dipendenti sono rappresentati in misura corrispondente almeno alla percentuale dei contributi versati.

Se in una cassa di previdenza sono assicurate esclusivamente persone non ammesse come rappresentanti dei dipendenti, la commissione di previdenza è costituita dalla totalità delle persone assicurate.

**Chi e cosa è assicurato?**

**4**

La cerchia delle persone da assicurare, il genere e l'entità delle prestazioni previdenziali, l'ammontare e la ripartizione dei contributi come pure i diritti e gli obblighi degli aventi diritto sono precisati nel regolamento di previdenza e nel piano di previdenza.

L'assunzione di rendite d'invalidità e per i superstiti in corso richiede un accordo scritto tra la Fondazione e il precedente istituto di previdenza. Per l'assunzione di casi d'invalidità e di prestazioni per superstiti in corso è necessario anche il consenso di AXA Vita SA.

La Fondazione non si assume le rendite di vecchiaia.

**Quali sono gli obblighi della Fondazione?**

**5**

La Fondazione è tenuta in particolare a ottemperare i seguenti obblighi:

- attuare la previdenza professionale per il datore di lavoro affiliato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;
- gestire i conti necessari per il datore di lavoro o per la sua cassa di previdenza. Un rimborso al datore di lavoro effettuato da uno di questi conti è escluso. Fanno eccezione eventuali contributi pagati in eccedenza. I tassi d'interesse dei conti vengono stabiliti dalla Fondazione e possono essere adeguati in qualsiasi momento.

**Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?**

**6**

Il datore di lavoro è tenuto in particolare a ottemperare i seguenti obblighi:

- provvedere all'istituzione di una commissione di previdenza per l'attuazione della previdenza professionale. Le procedure per l'elezione, i compiti e le competenze della commissione di previdenza sono precisati nel regolamento d'organizzazione della commissione di previdenza;
- notificare immediatamente alla Fondazione il numero di persone assicurate e le variazioni, quali ad esempio le nuove assunzioni e le uscite dal servizio, i casi di decesso, le modifiche del nome, dello stato civile o della retribuzione e tutte le altre variazioni rilevanti ai fini del rapporto di previdenza (ad es. liquidazione parziale, notevole riduzione del personale, nel caso d'incapacità lavorativa dopo un termine di 3 mesi). La notifica immediata degli assicurati in portafoglio e delle modifiche è di grande rilevanza per la persona assicurata e la Fondazione in relazione all'investimento dell'avere di vecchiaia. Se questa notifica non avviene immediatamente, non è corretta o viene omessa del tutto e, in conseguenza di ciò, la Fondazione subisce un danno, sarà il datore di lavoro a risponderne;
- notificare alla Fondazione una modifica del Codice del ramo di attività economica (codice NOGA).
- Il datore di lavoro deve versare i contributi alla scadenza, affinché gli accrediti di vecchiaia possano essere investiti tempestivamente.

**Come avvengono la fatturazione e il pagamento dei contributi?**

**7**

I contributi vengono calcolati e fatturati al datore di lavoro mensilmente in anticipo, con una scadenza di 20 giorni dall'emissione della fattura.

I contributi per costi supplementari addebitati al datore di lavoro in conformità al regolamento dei costi sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione. In caso di scioglimento parziale o totale del contratto, i contributi ai costi sono esigibili alla data di scioglimento del contratto.

Nel momento in cui i contributi diventano esigibili il relativo conto deve risultare in pareggio, affinché si possano effettuare tutti gli investimenti secondo la strategia scelta dalla persona assicurata. In caso di pagamento rateale dei contributi dovuti, l'importo versato viene ripartito in misura proporzionale tra le persone assicurate interessate e investito. Un saldo a favore del datore di lavoro viene riportato a nuovo. Per la diffida e la procedura esecutiva vengono addebitati al datore di lavoro contributi per costi supplementari in conformità al regolamento dei costi.

Se il datore di lavoro non versa i contributi nei tempi convenuti, è tenuto a pagare un interesse di mora il cui importo viene stabilito dalla Fondazione.

Il datore di lavoro accetta la fatturazione dei contributi e le diffide se non si oppone per iscritto entro 20 giorni dall'avvenuto recapito.

Qualora la Fondazione presenti una sottocopertura può richiedere al datore di lavoro e alle persone assicurate dei contributi di risanamento.

## **Quando può essere disdetto il contratto d'affiliazione?**

### **8**

Il contratto d'affiliazione può essere disdetto alla data di scadenza con un preavviso di 6 mesi.

Se il contratto non viene disdetto al più tardi 6 mesi prima della scadenza, la durata dello stesso è prorogata tacitamente di un anno con il medesimo preavviso di disdetta.

In caso di modifiche sostanziali, conformemente alle disposizioni dell'art. 53 LPP il datore di lavoro può disdire per iscritto il contratto d'affiliazione, previa osservanza di un preavviso di 30 giorni, per la data in cui esse entrano in vigore.

Le modifiche sostanziali sono comunicate per iscritto almeno 6 mesi prima della loro entrata in vigore.

In caso di ritardi nel pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, la Fondazione ha la facoltà di disdire il contratto d'affiliazione con effetto immediato.

Nei casi di cui al punto 9.3 lo scioglimento del contratto d'affiliazione non è possibile o è possibile solo parzialmente.

## **Quali sono le conseguenze di una disdetta?**

### **9**

#### **9.1**

##### **La disdetta ha effetto:**

sui rapporti di previdenza delle persone assicurate attive e delle persone assicurate invalide, fatte salve le disposizioni di cui al punto 9.2 lett. a.

#### **9.2**

##### **La disdetta non ha effetto:**

a) sui rapporti di previdenza di persone assicurate inabili al lavoro aventi diritto (attualmente o prevedibilmente) all'esonero dal pagamento dei contributi, in cui, allo scioglimento del contratto, il periodo di attesa massimo di tutte le prestazioni d'invalidità non era ancora scaduto oppure di cui la Fondazione non dispone ancora di tutti i dati necessari per stabilire o rifiutare il diritto a una rendita d'invalidità.

Questi rapporti di previdenza saranno sciolti e trasferiti al nuovo istituto di previdenza del datore di lavoro solo nel momento in cui viene riacquisita la piena capacità lavorativa o in cui il periodo di attesa massimo di tutte le prestazioni d'invalidità giunge a scadenza e la Fondazione dispone di tutti i dati necessari per stabilire o rifiutare il diritto a una rendita d'invalidità;

b) sulle prestazioni per i superstiti.

#### **9.3**

##### **Disposizioni particolari sullo scioglimento del contratto d'affiliazione**

a) Il contratto per le persone assicurate attive può essere sciolto solo se il nuovo istituto di previdenza conferma per iscritto di accettare alle stesse condizioni anche le persone assicurate invalide.

Nel caso in cui la Fondazione e il nuovo istituto di previdenza non raggiungano un accordo sull'assunzione dei rapporti di previdenza, il contratto d'affiliazione non può essere sciolto e resta in vigore per i rapporti di previdenza delle persone assicurate attive, inabili al lavoro e invalide come pure per le rendite per i superstiti in corso.

b) Per i rapporti di previdenza di cui al punto 9.2, il contratto d'affiliazione resta in vigore.

**Quali diritti e quali oneri sorgono allo scioglimento del contratto?**

**10**

In caso di parziale o totale scioglimento del contratto, i diritti risultano dalle disposizioni regolamentari della Fondazione.

Se la Fondazione o la cassa di previdenza presenta uno scoperto, il disavanzo viene dedotto dai diritti in conformità alle disposizioni regolamentari.

Se il trasferimento al nuovo istituto di previdenza ha luogo dopo la data di scioglimento, i mezzi non vengono remunerati.

Per gli oneri amministrativi in relazione allo scioglimento del contratto viene addebitato un contributo ai costi supplementare conformemente al regolamento dei costi.

**Dove trovo la documentazione e le informazioni?**

**11**

I documenti (regolamenti, moduli e promemoria) che il datore di lavoro necessita per adempiere i suoi obblighi o per esercitare i suoi diritti, possono essere scaricati online dal sito [AXA.ch/lpp](http://AXA.ch/lpp).